

Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente ADR entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della [circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022](#). Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una **nota esplicativa** che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.

In conclusione **restano esclusi dall'obbligo** di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all'attività di trasporto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell'applicabilità o meno di questo

obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell'associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)

[6451_N.L._ee_-](#)

[_ADR_chiarimenti_sulla_nomina_del_consulente_Adr_per_gli_spedi
tori.pdf](#)

[Download](#)